



(A)

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

La "Filarmonica Città di Chiavari" fondata nel 1976, è un'associazione di persone unite dalla passione per la musica con lo scopo di praticare e diffondere la musica in generale, e soprattutto quella di tipo bandistico, a tutti i livelli, nonché promuovere l'educazione musicale.

La "Filarmonica Città di Chiavari" opera senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza ed essa non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nell'articolo 2 ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 2

La "Filarmonica Città di Chiavari" persegue le seguenti finalità:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale, in ogni sua forma, anche in relazione al territorio e quindi realizzare sviluppo culturale e valorizzazione del territorio nel quale opera;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale in tutte le sue forme, favorendo l'attività di ricerca e di studio;
- c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica, lezioni-concerto, masterclass;
- d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, spettacoli, concerti, manifestazioni, raduni, rassegne, convegni, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) valorizzare la propria Orchestra e la propria Banda, promuovendo produzioni audiovisive ed organizzando tournée concertistiche in Italia e all'estero, anche mediante scambi con istituzioni consimili.
- g) incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- h) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- i) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; presentare progetti, trattative private, richiedere ed ottenere contributi per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività e/o concludere accordi con gli Enti Locali, con il Governo Nazionale, con Enti morali pubblici e privati locali, nazionali ed internazionali, Enti di sviluppo, Enti non commerciali, ONLUS, consorzi, centri di ricerca, Università, Conservatori; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
- l) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

ARTICOLO 3

La sede della "Filarmonica Città di Chiavari" è in Chiavari, in Largo Pessagno 1.

ARTICOLO 4

Alla "Filarmonica Città di Chiavari" può aderire chi, accentando le clausole contenute nel presente Statuto, intenda partecipare all'attività dell'Associazione in qualità di socio.





ARTICOLO 5

La domanda di ammissione a socio deve essere fatta al Consiglio Direttivo per iscritto o verbalmente nel corso delle adunanze dello stesso. Il Consiglio Direttivo delibera l'accoglimento o il rifiuto della domanda con giudizio motivato. In caso di rifiuto il richiedente può fare appello all'Assemblea che delibererà con decisione inappellabile e insindacabile.

ARTICOLO 6

L'iscrizione alla "Filarmonica Città di Chiavari" è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ogni socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'adesione alla "Filarmonica Città di Chiavari" comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci hanno uguali diritti nei confronti della "Filarmonica Città di Chiavari"; in particolare ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente all'attività della "Filarmonica Città di Chiavari". Il Consiglio Direttivo può deliberare la radiazione del socio che ha commesso gravi irregolarità o che si è macchiato di condanne penali o civili. In tal caso la delibera del Consiglio Direttivo deve essere adottata con voto favorevole di 2/3 dei soci intervenuti. Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.

ARTICOLO 7

La quota associativa è dovuta da tutti i soci negli ammontari ed alle scadenze prefissate annualmente dal Consiglio Direttivo in considerazione delle necessità finanziarie della "Filarmonica Città di Chiavari" così come la quota di frequenza, quando necessaria. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio. Ogni socio può offrire la propria disponibilità a svolgere gratuitamente funzioni particolari concordate con il Consiglio Direttivo. Il socio moroso può essere escluso dalla "Filarmonica Città di Chiavari" a norma dell'articolo 6.

ARTICOLO 8

Sono organi della "Filarmonica Città di Chiavari" l'Assemblea dei soci, il Presidente ed il Consiglio Direttivo. L'elezione del Consiglio Direttivo non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione



sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che rappresenta l'organo esecutivo della "Filarmonica Città di Chiavari" ed ha il compito di adottare i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi sociali.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di ad un massimo di soci.

Ai consiglieri non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi della "Filarmonica Città di Chiavari".

Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 anni.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della Scuola, il Direttore Artistico e l'Archivista;
- convoca l'Assemblea;
- nomina eventuali responsabili per le varie attività e settori;
- programma ed organizza le attività della "Filarmonica Città di Chiavari";
- nomina i rappresentanti o delegati della "Filarmonica Città di Chiavari" verso tutti gli organismi;
- valuta ed accoglie le domande di iscrizione dei soci;
- stabilisce l'importo della quota associativa e di frequenza;
- nomina e revoca gli insegnanti ed i maestri;
- redige il rendiconto annuale.


Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno una settimana prima. L'adunanza del Consiglio è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consiglieri e del Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; in caso di mancanza di un consigliere, per dimissioni o altra causa, subentra ad esso il primo dei non eletti. Se nel corso dell'anno viene meno la maggioranza del Consiglio sarà convocata urgentemente l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale della "Filarmonica Città di Chiavari" di fronte a terzi ed anche in giudizio.





Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione della "Filarmonica Città di Chiavari".

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

La firma sociale spetta al Presidente.

ARTICOLO 13

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nelle sue attribuzioni, sostituendolo in caso di suo impedimento.

Il Segretario cura il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti l'attività della "Filarmonica Città di Chiavari".

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e la conservazione del patrimonio sociale.

Il Responsabile Scuola cura l'attività dei corsi di orientamento musicale.

Il Direttore Artistico collabora con il Maestro musicale nella preparazione artistica e di repertorio della "Filarmonica Città di Chiavari".

L'Archivista è responsabile della conservazione del patrimonio musicale della "Filarmonica Città di Chiavari".

ARTICOLO 14

Il Patrimonio Sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che pervengono alla "Filarmonica Città di Chiavari" a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Le entrate della "Filarmonica Città di Chiavari" sono costituite dalle quote associative, dai contributi volontari dei soci e di terzi e dai proventi per le prestazioni di servizi ai soci ed a terzi.

La "Filarmonica Città di Chiavari" può concludere contratti di pubblicità con terzi al fine di procurarsi i mezzi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto redatto con chiarezza e precisione al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economico e finanziaria della "Filarmonica Città di Chiavari", nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei soci. Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i soci almeno 8 giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea; successivamente all'approvazione il rendiconto deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

La "Filarmonica Città di Chiavari" non può distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.



La "Filarmonica Città di Chiavari" ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15

La durata della "Filarmonica Città di Chiavari" è illimitata. Lo scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso all'albo sociale e spedito ai soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Tale assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento i beni patrimoniali vengono devoluti a ad altra Associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16


Il presente Statuto sostituisce ogni altro precedente Statuto della "Filarmonica Città di Chiavari".

Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL19 MAG 2016..
N. 1032 SERIE 3
VERSATI € ALLEGATO

Teresita Gori
Funzionario

